Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 11 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23–24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX LEGISLATURA - 1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'Assemblea plenaria è convocata per sabato 15 aprile 1939-XVII, alle ore 16, in 1ª riunione pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. — Costituzione della Camera.

II. — Indirizzo di risposta al Discorso della Corona.

(1701)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 2270.
Erezione in ente morale della Fondazione « Asilo vecchie abbandonate Maria Anna Dionigi », in Rimini.

N. 2270. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Asilo vecchie abbandonate Maria Anna Dionigi » in Rimini, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII, n. 2271.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, in Sant'Elena Sannita (Campobasso).

N. 2271. R. decreto 22 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Sant'Elena Sannita (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 gennaio 1939-XVII, n. 548.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Umberto di Savoia », in Valdagno.

N. 548. R. decreto 16 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Umberto di Savoia », in Valdagno, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 gennaio 1939-XVII, n. 549.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Don Francesco Milanesi e Maurizio Meardi », in Molino Alzano (Alessandria).

N. 549. R. decreto 16 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Don Francesco Milanesi e Maurizio Meardi », con sede in Molino Alzano (Alessandria), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 27 febbraio 1939-XVII, n. 550.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « O. G. Costa » di Lecce ad accettare una donazione.

N. 550. R. decreto 27 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « O. G. Costa » di Lecce e per esso il suo preside viene autorizzato ad accettare la donazione di lire settemila, offerta da diversi oblatori allo scopo d'istituire con la relativa annua rendita una borsa di studio in memoria del sottotenente pilota dell'Arma aeronautica, medaglia d'argento al valore, De Sanctis sig. Giovanni e viene approvato il regolamento per l'assegnazione della detta borsa di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 marzo 1939-XVII, n. 551.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Generale A. Cantore », in Gemona del Friuli.

N. 551. R. decreto 9 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Generale A. Cantore » in Gemona del Friuli, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 marzo 1939-XVII, n. 552.
Autorizzazione alla Società Entomologica Italiana, con sede in Genova, ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 552. R. decreto 9 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società Entomologica Italiana, con sede in Genova, viene autorizzata ad accettare il legato disposto in favore dal sig. Dodero Agostino e consistente in una collezione di insetti con relativi scaffali che la contengono, tutti i libri scientifici, la quota parte (la metà) di un appartamento in Genova situato in via Felice Romani, 8-*A*, piano 3°, nonchè la somma di L. 150.000 di capitale nominale di rendita 3,50 % emissione 1902.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 31 marzo 1939-XVII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice (Agrigento).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 736;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice, avente sede nel comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice, avente sede nel comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1687)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 31 marzo 1939-XVII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Capaci (Palermo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capaci, con sede nel comune di Capaci (Palermo), e di sottoporre la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capaci, avente sede nel comune di Capaci (Palermo) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1689)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 347.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1678; data: 18 agosto 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Avellino; intestazione: Di Grezia Vittorio fu Francesco; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3897; data: 8 giugno 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Campobasso; intestazione: Fatica Pasquale e Pietro fu Ferdinando; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 661; data: 4 febbraio 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Brindisi; intestazione: Narducci Pasquale fu Domenico; titoli del Debito pubblico; quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 684; data: 7 febbraio 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Brindisi; intestazione: Narducci Pasquale fu Domenico; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3581; data: 15 dicembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Palermo; intestazione: Valenti Vincenzo fu Alessandro; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3582; data: 15 dicembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Palermo; intestazione: Valenti Vincenzo fu Alessandro; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3639; data: 13 ottobre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Viterbo; intestazione: Caporossi Peleo di Ermete; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8406; data: 9 luglio 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Parma; intestazione Dallatomasina Cesare; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19650; data: 20 giugno 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Roma; intestazione: Moretti Sestilio fu Giovanni; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2212; data: 7 ottobre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Palermo; intestazione: Giordano Antonio fu Pietro; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154; data: 15 luglio 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Napoli; intestazione: Bonifacio Alfredo fu Amato; titoli del Debito pubblico: 1 certificato cons. 3,50 (902) Rendita, capitale L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126; data 11 marzo 1937; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Perugia; intestazione: Fiorini Agostino fu Francesco; titoli del Debito pubblico: cartelle ex cons. 5 %, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59; data: 11 marzo 1937; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Perugia; intestazione: Fiorini Agostino fu Francesco; titoli del Debito pubblico: cartelle ex cons. 5%, capitale L. 300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1307)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 356.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4614; data: 10 dicembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia; intestazione: Ulivagnoli Luigi fu Mosè; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161; data: 3 settembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata; intestazione: Cecchi Giulio fu Alessandro; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14565; data: 27 dicembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine; intestazione: Bardelli Luigi di Aleardo; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1796; data: 26 agosto 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento: intestazione: Graziano Teresa fu Stefano; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2311; data: 25 giugno 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari; intestazione: Campus Gerolamo di Antonio; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3856; data: 8 settembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia; intestazione: Terlizzi Donato; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1303; data: 4 luglio 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Treviso; intestazione: Boscariol Domenico fu Davide; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3039; data: 27 febbraio 1939; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma; intestazione: Giorgi Andrea fu Giorgio; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla riveuta: 4982; data 16 agosto 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso; intestazione: Di Biase Vincenzo e Domenico fu Michelangelo; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155; data: 24 ottobre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina; intestazione: Cacace Edmondo fu Carlo; titoli del Debito pubblico: un certificato rend. 5 %, rendita L. 1050.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15; data: 21 ottobre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari; intestazione: Arborio Mella di Sant'Elia Carlo fu Alessandro; titoli del Debito pubblico: due certificati cons. 3,50 con certificato usufr., rendita L. 182.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3456; data: 20 aprile 1934; ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli; intestazione: Albano Pasquale fu Carmine; titoli del Debito pubblico: nove certificati cons. 5 %, rendita L. 600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1536)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 79

del 5 aprile 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,05
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,75
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	18,95
Danimarca (Corona)	3,975
Germania (Reichsmark)	7,6305
Norvegia (Corona)	4,4745
Olanda (Fiorino)	10,0885
Polonia (Zloty)	358,90
Portogallo (Scudo)	0,8082
Svezia (Corona)	4,5905
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	71,725
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id. 3,00 % Lordo	49,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,475
Id. Id. 5 % (1936)	90,675
Rendita 5 % (1935)	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,20
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,325
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,40
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,825

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice, con sede nel comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il signor Gaspare Viola fu Calogero è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Santa Margherita di Belice avente sede nel comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento), ed i signori avv. Alessio Di Prima di Antonino, Nicolò Portolano di Luciano e Calogero Giambalvo fu Ignazio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1939-XVII

(1688) V. AZZOLINI

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capaci, con sede nel comune di Capaci (Palermo), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico e al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, con sede nel comune di Capaci (Palermo), ed i signori avv. Michele Nuccio-Micelli fu Salvatore, dott. Gioacchino Florio fu Angelo e cav. Salvatore Gravano fu Antonino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1939-XVII

(1690) V. AZZOLINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 48 posti di alunno d'ordine in prova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935 n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati.

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore pei reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 4991-10-1.3.1. in data 11 settembre 1933-XVI;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, concernente la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 48 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica (gruppo *C*, grado 13°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti;

c) essere in possesso del diploma di licenza ginnasiale o complementare, oppure del diploma di ammissione al corso superiore di un Istituto tecnico o di un Istituto magistrale, oppure del diploma

di licenza di Scuola secondaria di avviamento al lavoro, oppure del diploma di licenza tecnica secondo il vecchio ordinamento, ciascuno conseguito presso una Scuola regia o pareggiata (si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, conseguirono il grado di ufficiale);

d) avere compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso fatta eccezione per le vedove, nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto in incidente di volo.

Sono esclusi inoltre dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità dei precedenti esami per l'ammissione alla carriera d'ordine della Regia aeronautica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane e nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:

per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioi militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti, siano state liquidate pensione o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*) è aumentato altresì:

1° di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6 (in conformità del modello allegato) e corredata dai prescritti documenti, nonchè dai documenti relativi a titoli preferenziali, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personali civili, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tuttavia, ai candidati ammessi alle prove orali è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma — le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;

b) dichiarare sotto la propria personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica;

c) dichiarare se siano celibi o coniugati;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;

e) indicare limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato penale generale — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4) certificato di buona condotta — di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto — rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare regolarmente aggiornato per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa. (Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per coloro che siano stati dichiarati abili arruolati ma che non abbiano ancora prestato servizio militare, per i rivedibili e per i riformati, basterà presentare il certificato di esito di leva.

I candidati invece che non abbiano concorso all'esito di leva, dovranno presentare un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune del luogo di nascita e vistato dal Prefetto.

6) titolo di studio di cui al precedente art. 2 in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, vistato dal capo dell'Istituto da cui viene rilasciato e vistato inoltre dal provveditore agli studi competente, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

7) stato di famiglia, di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto, debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento.

8) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il

Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

9) certificato medico — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'amministrazione che l'ha rilasciato.

Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11) documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12, che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferite per la causa Fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3 ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e quella qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati che presentano i documenti in carta libera dovranno esibire il certificato di povertà rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Detto certificato però non esime dall'obbligo di presentare la domanda in carta da bollo da L. 6.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai del Distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale, rilasciata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 qualora presentino una attestazione della Autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obbligo di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 9, del precedente articolo, un certificato in carta legale, rilasciata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia, l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti in data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia e del certificato medico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa Nazionale, o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale. In quest'ultimo caso, l'attestazione rilasciata dall'Opera sopra accennata, deve indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e deve essere munita della vidimazione da parte della Sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche — ove occorra — la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 597 del 1936 del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dalla Autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Le vedove, le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto in incidente di volo dovranno accennare nella domanda a tale circostanza precisando la data del decesso e il grado rivestito dal defunto, nonchè esibire un certificato del podestà, debitamente legalizzato, attestante il grado di parentela col defunto e, nei riguardi delle sorelle nubili, tale qualità.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Il Ministero dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurne il motivo. Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui verrà data comunicazione, a mezzo raccomandata, o per telegrafo a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di

cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1. Componimento italiano (da servire anche come prova di calligrafia)
2. Problema di aritmetica (nozioni generali).
3. Prova di dattilografia.

Prova orale:

Nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato;
Nozioni sulla storia d'Italia dal 1815 in poi;
Nozioni di geografia in generale e dell'Italia in particolare;
Nozioni elementari di statistica,
Aritmetica.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche, fasciste e demografiche, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 6°, presidente;

un professore di Regia scuola media di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio, un assegno mensile di L. 436,23 lorde in relazione al R. decreto 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione non assumeranno servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato l'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE

ALLEGATO *A*.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA
Direzione Generale dei Personali Civili

ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . domiciliato a . . . . Via . . . . chiede di partecipare al concorso indetto da codesto Ministero per 60 posti di Alunno d'ordine in prova e dichiara:

a) di essere (2) . . . .;

b) di non appartenere alla razza ebraica;

c) di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;

d) di non aver preso parte ad altri concorsi per la carriera del personale d'ordine presso codesta Amministrazione oppure di aver preso parte al concorso indetto nell'anno . . . .;

e) di essere in possesso del libretto ferroviario N. . . . . . . rilasciato dal (3) . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di volere ogni comunicazione relativa al concorso, nonchè, a suo tempo, la restituzione dei documenti al seguente indirizzo: (4) . . . .

Data . . .

Firma

. . . .

Distinta dei documenti allegati (5) . . . .

N. B. — Il candidato può inoltre aggiungere nella domanda ogni altra indicazione che ritenga utile in proposito.

Le donne debbono specificare quanto è indicato nell'articolo 7 ultimo comma, del presente bando.

---

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Celibe
(3) Solo per coloro che siano in possesso di libretto ferroviario.
(4) Di ogni eventuale variazione del recapito nonchè del domicilio il candidato ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Ministero.
(5) Elencare tutti i documenti allegati; in caso di riferimento a documentazione già esistente presso l'Amministrazione Aeronautica precisare per quale concorso è stata prodotta.

(1679)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.